

"Omissis"

Svolgimento del processo

Equitalia ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento M.A. che escludeva il privilegio dei crediti ammessi. Il Tribunale, in data 3 ottobre 2008, ha ammesso il privilegio solo per una parte dei crediti e ha condannato Equitalia a pagare la metà delle spese processuali in favore del Fallimento, compensandole nel resto. Equitalia ricorre per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. La Curatela del Fallimento, cui il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Nell'unico motivo di ricorso, Equitalia denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per essere stata condannata alle spese processuali, per la metà, in favore della controparte, pur essendo stata accolta la sua originaria domanda, seppure parzialmente.

Il Tribunale, con statuizione non censurata in questa sede, ha compensato le spese per la metà, ma ha poi condannato la parte vittoriosa, seppur parzialmente, al pagamento della restante metà delle spese in favore dell'altra parte (che era comunque soccombente). Il ricorso è fondato, essendo stato violato il principio secondo cui la parte che, all'esito finale della lite risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l'ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. (Cass. n. 1743/1996, n. 2653/1994, n. 2493/1986). Il Tribunale avrebbe potuto compensare integralmente le spese ma, avendole compensate in parte, avrebbe dovuto porre a carico del Fallimento soccombente le spese di Equitalia la cui domanda era stata parzialmente accolta. La condanna di Equitalia a pagare parte delle spese in favore dell'altra parte non trova giustificazione nel principio della soccombenza reciproca che non è ravvisabile nel caso di riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale, poiché il suddetto principio sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza (Cass. n. 12629/2006, n. 2124/1994). In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Curatela è condannata a corrispondere ad Equitalia la restante parte delle spese del giudizio di merito (ferma la compensazione per la restante metà), nonché per intero alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di Equitalia relative al giudizio di merito in complessivi P2350,00, oltre accessori, che pone per la metà a carico del Fallimento M.A., compensate nella restante metà; condanna il Fallimento alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.